

Codice DB1612

D.D. 18 giugno 2014, n. 425

Por Fesr 07/13; Asse I - Attivita' I.1.3 e I.2.2. Chiusura termini presentazione domande su "Bando Pmi approvato. con d.d n. 166/09 e s.m.i e approvazione del Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilita' ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - edizione 2014".

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i è stato approvato il bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" (Bando Pmi);

preso atto che:

le attuali disposizioni prevedono una durata massima dei progetti pari a mesi 18, salvo eventuali proroghe;

visto l'approssimarsi della scadenza dell'attuale periodo di programmazione dei Fondi Strutturali tale termine non consentirebbe di concludere le attività di rendicontazione delle spese e di certificazione delle stesse entro la scadenza del P.O.R. F.E.S.R 2007/2013, rendendo pertanto necessario modificare la suddetta durata massima dei progetti;

la scadenza al 30 giugno 2014 della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale rende non più applicabile la concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 13 del Reg (CE) n. 800/08 relativamente agli aiuti a finalità regionale;

il 30 giugno 2014 termina la vigenza del -Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L379 del 28/12/2006 e, dal 1° luglio 2014, entra definitivamente in vigore il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24 dicembre 2013 (nuovo "Regolamento de minimis")

pertanto, si rende necessario modificare i riferimenti relativamente alle concessioni delle agevolazioni in base al suddetto nuovo "Regolamento de minimis";

l'esperienza maturata nella gestione e attuazione del Bando ad oggi effettuata suggerisce:

- l'introduzione di alcune voci di spesa in precedenza non contemplate tra l'elenco delle spese ammissibili sempre nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie e nazionali;
- l'introduzione di due ulteriore premialità, in aggiunta a quelle già previste, rispettivamente
 - o i) nel caso di progetti di investimento di durata non superiore a mesi 6 e
 - o ii) nel caso di sviluppo di soluzioni innovative basate su recupero di scarti industriali finalizzati a produzioni energetiche o a interventi che propongano un mix di efficientamento e di rinnovabili, anche per favorire azioni di disaccoppiamento tra crescita e consumo di energia;

- relativamente ai casi di premialità per il conseguimento di miglioramento dell'efficienza energetica, la riduzione del parametro attualmente in vigore per determinare la soglia oltre la quale le condizioni per l'ottenimento della premialità di ritengono soddisfatte;
- incrementare l'importo massimo di quota di finanziamento regionale concedibile.

Ritenuto pertanto opportuno:

approvare il nuovo Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2014" fissando al 30 giugno 2014 la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di finanziamento;

fissare alle ore 17,00 del giorno 26 giugno 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i

Tutto ciò premesso e considerato e dato atto della regolarità amministrativa del presente atto

Visti:

l'art. 95.2 dello Statuto

l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

determina

di fissare alle ore 17,00 del giorno 26 giugno 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i;

di approvare il nuovo bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2014" il cui testo è allegato al presente provvedimento a farne parte integrante - e di fissare al 30 giugno 2014 il giorno a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di finanziamento;

di prendere atto che la dotazione finanziaria del suddetto bando è a valere sulle risorse residue rispetto alla iniziale dotazione del Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato



	Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R. 2007/2013	Asse I - Innovazione e transizione produttiva Attività I.1.3 – Innovazione e PMI Attività I.2.2- Adozione tecnologie ambientali

Bando: "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2014"
(Bando PMI 2014)

Testo approvato con Determinazione dirigenziale n. _____ del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive

1. Riferimenti normativi

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività "I.1.3 Innovazione e pmi" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.
 - n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito Regolamento 800/08) e s.m.i;
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - Decreto del Presidente della Repubblica N° 196/2008 che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 89-7615 del 26/11/2007 che definisce i contenuti generali della presente misura.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-230 del 29/06/2010 che prevede sulla presente misura ulteriori risorse pari a 20 milioni che vanno ad incrementare la dotazione finanziaria iniziale di 70 milioni già stanziati.

2. Obiettivi del bando ed iniziative ammissibili

Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo, consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.

Il bando finanzia programmi organici di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo¹, sia per renderlo più efficiente, sia per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. In particolare, il bando finanzia gli investimenti finalizzati:

- I. all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- II. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- III. all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

Una maggiorazione dell'agevolazione è prevista per il caso in cui gli investimenti sopra descritti vengano conclusi nell'arco di 6 mesi a partire dalla data di concessione dell'agevolazione ovvero comportino, oltreché innovazione del processo produttivo, anche e contestualmente:

A) un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo; rientrano in questa categoria gli investimenti per l'innovazione di processo o di prodotto che abbiano anche come ulteriore effetto quello di minimizzare gli impatti delle attività produttive sull'ambiente sia a livello di processo che di prodotto, con particolare riferimento a:

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera²
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici³;

¹ Innovazione di processo: è l'implementazione di un nuovo o significativamente migliorato metodo di produzione di beni o servizi, ottenuta attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione, ad incrementare la qualità, a produrre o spedire prodotti (beni e servizi). L'innovazione può essere finalizzata sia al processo produttivo/linea di produzione già in atto nell'azienda, per renderla più efficiente e competitiva, sia all'introduzione di un nuovo processo/linea per la produzione di nuovi prodotti; in entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ma semmai finalizzare tali attività ad un nuovo processo o ad un nuovo prodotto finito da avviare al mercato. L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi che si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nell'impresa di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nella produzione dei servizi.

² Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- Altri inquinanti caratterizzati da elevata tossicità o da accertata mutagenicità/cancerogenicità.

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo nonché comportare una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento.

³ Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto e Fosforo
- Sostanze identificate come "Modificatori Endocrini"
- "Sostanze Pericolose" e "Sostanze Pericolose Prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Dir. 2000/60 CE e sostanze di cui alla Dir. 2006/11 CE

Gli interventi proposti a finanziamento, per beneficiare della maggiorazione d'aiuto, devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e devono comportare una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento.

- III. miglioramento del ciclo dei rifiuti⁴;
- IV. razionalizzazione dei consumi idrici⁵;
- V. razionalizzazione nell'uso delle materie prime;
- VI. acquisizione di consulenze ambientali finalizzate all'analisi ambientale dell'azienda per verificarne la situazione iniziale e programmare, di conseguenza, interventi volti al miglioramento delle performance ambientali del ciclo produttivo o del prodotto o servizio finali

oppure

B) un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori. Il macchinario marchiato CE che sostituisce quello non marchiato CE di norma deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso

oppure

C) un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 1 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

oppure

D) sviluppo di soluzioni innovative basate su recupero di scarti industriali finalizzati a produzioni energetiche o a interventi che propongano un mix di efficientamento e di rinnovabili, anche per favorire azioni di disaccoppiamento tra crescita e consumo di energia.

Nel caso l'investimento benefici della maggiorazione di cui ai punti sopra (A e/o C) e preveda l'aggiunta di un macchinario al processo produttivo esistente è possibile richiedere tale fattispecie se il singolo macchinario rispetta i requisiti previsti dal bando, pur in presenza di un aumento, in valore assoluto, del consumo energetico/idrico del processo produttivo.

⁴ Tale fattispecie ricorre quando, quale conseguenza direttamente correlata all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto, si verifichi almeno uno dei seguenti effetti:

- riduzione della produzione di rifiuti pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER07-08-11-12-13-19
- riduzione della produzione totale di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del prodotto oppure utilizzo di imballaggi riciclabili
- miglioramento della qualità dei prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti.

⁵ Tale fattispecie ricorre quando l'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto comporti anche uno o più dei seguenti interventi ad esso strettamente funzionali e connessi:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno dell'insediamento produttivo
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento oppure quando all'investimento idoneo a introdurre innovazione nel processo produttivo o di prodotto consegua, come effetto diretto, un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi, anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo od, ancora, quando tale investimento comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano.

Ai fini del presente bando sono esclusi:

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni (di processo) come descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge.
- gli investimenti necessari per conseguire gli standard di emissioni imposti dalla legge o dall'eventuale provvedimento autorizzativo.

Nel caso di imprese start-up, l'innovazione deve riguardare il processo produttivo in essere presso l'impresa che chiede l'accesso all'agevolazione.

3. Durata dell'iniziativa

Il programma/progetto di investimento non può avere durata superiore a 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15.

4. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le piccole e medie imprese, che esercitano attività primaria e diretta alla produzione di beni e/o servizi identificate dai codici ATECO 2007, riportati nell'allegato al presente bando.

Le PMI, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno avere un processo produttivo attivo; fanno eccezione le imprese neocostituite (NewCo) tramite conferimento di ramo d'azienda o comunque i cui soci (ad esclusione delle persone fisiche) siano società con processi produttivi attivi e consolidati.

Il gestore Finpiemonte S.p.A. in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 12, accerta - mediante visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") – che, nell'unità produttiva ove viene effettuato l'investimento, l'impresa svolga attività primaria riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

In deroga a quanto previsto all'inizio del presente articolo 4, sono altresì ammissibili le imprese che, seppur al momento di presentazione della domanda non svolgano attività primarie riconducibili ai codici ATECO 2007 ammissibili elencati nell'allegato al presente bando, propongano a finanziamento investimenti idonei a configurare un'innovazione del processo produttivo cui consegua la produzione di nuovi prodotti o, comunque, la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti - al termine dell'investimento - lo svolgimento di una nuova attività primaria riconducibile a codici ATECO 2007 ammissibili; la concessione dell'agevolazione, in tal caso, è subordinata al fatto che l'impresa svolga, ad investimento concluso, un'attività primaria riconducibile ad un codice ATECO ammissibile e la relativa

verifica è effettuata da Finpiemonte S.p.A.– con le medesime modalità di cui al precedente comma 3 - al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono le imprese che soddisfano i criteri dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008⁶ e s.m.i e, per quanto riguarda la concessioni ai sensi del "de minimis", definita nella nozione contenuta all'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/13⁶.

Nel caso di imprese che operino nei settori dell' "industria siderurgica" o delle "costruzioni navali" o delle "fibre sintetiche", la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica ed all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione U.E., salvo che l'impresa opti per una delle tipologie d'aiuto alternative indicate al successivo art. 9, comma 5, lettera B) (aiuti "de minimis").

5. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in un'unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che - in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A. - risulti attiva.

6. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione iniziale (pari a € 90.000.000) del precedente Bando "Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i

7. Obblighi del beneficiario

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'agevolazione.

⁶ Art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 " ... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma."

⁶ a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dei beni oggetto di agevolazione, deve effettuare una corretta manutenzione degli stessi, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione; le sole cessioni temporanee potranno essere eventualmente autorizzate previa sottomissione al Comitato di valutazione ed espressa positiva valutazione da parte di quest'ultimo;
- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., realizzati fruendo dell'agevolazione quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, fatto salvo specifiche autorizzazioni di Finpiemonte.

Il beneficiario, ai fini della effettiva erogazione dell'agevolazione e/o della sua conferma, ha inoltre l'obbligo di:

- concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- consentire i controlli specificati dal Bando (cfr. art. 18);
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate (cfr. art. 18);
- finalizzare le spese agevolate con la presente Misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando.

8. Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati successivamente all'invio telematico della domanda⁷, che si sostanziano in:

- I) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione⁸;
- II) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione;
- III) acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

⁷ Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio:

- l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi ordini e conferme d'ordine o altre tipologie di impegno vincolante) per le prestazioni che compongono l'investimento;
- non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;
- non sono stati effettuati pagamenti relativi a prestazioni che compongono l'investimento;

⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 10 del Regolamento (CE) 800/08 e s.m.i., nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo; per l'agevolazione concessa ai sensi del regolamento "de minimis" è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Tra le spese di cui al punto I) saranno ammesse le eventuali spese strettamente inerenti i macchinari/impianti acquistati, ivi comprese le opere elettriche ed idrauliche di esclusivo asservimento degli stessi.

I servizi di cui al punto II) (consulenza ed equipollenti) saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% delle spese ammissibili ed a condizione che a seguito della loro acquisizione o, comunque, in connessione ad essi l'impresa abbia effettivamente dato corso agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di innovazione indicati al precedente articolo 2 - primo e secondo capoverso - nonché (nel caso di maggiorazione dell'agevolazione connessa al miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro oppure delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo o dell'efficienza energetica) l'ulteriore, pertinente obiettivo fra quelli indicati alle lettere A), B) e C) del precedente articolo 2.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) 800/08 e s.m.i, gli acquisti di cui al precedente punto III) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- d) figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni.

Ai fini del presente bando non saranno considerate ammissibili:

- l'acquisto di beni usati;
- le opere murarie generiche o non riconducibili esclusivamente al macchinario oggetto di investimento;
- le spese in economia;
- l'acquisto di beni in leasing

Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 250.000,00

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

I criteri per la determinazione, la imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, parte integrante del presente bando, sono pubblicati sul sito della Direzione regionale Attività produttive e di Finpiemonte S.p.A.

9. Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL), così composto:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 800.000,00)
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

La quota pubblica di finanziamento potrà essere incrementata (sempre entro i massimali di aiuto previsti) con le modalità previste nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui **il progetto abbia durata massima pari a 6 mesi** (non prorogabile), il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:
- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00)
 - 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.;
- b) nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche il **miglioramento delle condizioni della sicurezza nei luoghi di lavoro**, con conseguente eliminazione dal ciclo produttivo, tramite rottamazione (certificata con F.I.R.⁹) di macchinari privi di marcature CE e la loro sostituzione con macchinario innovativo marcato CE, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:
- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00)
 - 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.;
- c) nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche una significativa **diminuzione delle emissioni in atmosfera o nei corpi idrici oppure un significativo miglioramento del ciclo dei rifiuti oppure una razionalizzazione dei consumi idrici**, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:
- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00)
 - 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.
- d) nel caso in cui l'innovazione del processo produttivo comporti anche un **miglioramento dell'efficienza energetica, quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 1 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente**, il finanziamento è concesso fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d'aiuto (massimali ESL) ed è così composto:
- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00)
 - 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Le agevolazioni sono concesse:

- A. con riferimento al Regolamento (CE) n. 800/08 e s.m.i, quando l'investimento finalizzato all'innovazione di processo (di cui all'art. 2 del presente bando) consista nell'ampliamento di uno stabilimento esistente, oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento oppure nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi oppure nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno

stabilimento esistente (art. 15 del Regolamento CE n. 800/08) e nel caso di acquisizione di servizi di consulenza (art. 26 del Regolamento CE n. 800/08).

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese

oppure

B. ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

- 200.000 euro per "impresa unica" in equivalente sovvenzione lordo.
- 100.000 euro in equivalente sovvenzione lordo per impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi¹⁰.

10. Regole di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione che integri aiuto di Stato sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei seguenti principi. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008¹¹ e s.m.i seguono le regole di cumulo di cui all'art. 7 del suddetto regolamento ed in particolare:

- a) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- b) non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.

Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 "de minimis" seguono le regole di cumulo presenti nell'art. 5 del citato regolamento ed in particolare:

1. Gli aiuti «de minimis» concessi possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione¹² a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de

¹⁰ Ai sensi del considerando 5 del Regolamento (UE) N. 1407/2013, non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

¹¹ Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

¹² Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1407/2013¹³.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

11. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

12. Modalità applicative

12.1 Procedura di presentazione delle domande

A partire **dalle ore 9 del 30 giugno 2014** le domande dovranno essere presentate, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17), secondo la procedura di seguito descritta.

L'impresa richiedente compila un modulo riassuntivo del progetto. Tale modulo, scaricabile dal sito www.finpiemonte.it, non sostituisce il modulo di domanda ufficiale e non deve essere inviato telematicamente a Finpiemonte S.p.A.

Il predetto modulo viene presentato dall'impresa richiedente all'Istituto di credito prescelto, convenzionato con Finpiemonte S.p.A., che potrà in questo modo valutare, oltre alle caratteristiche dell'impresa, anche le indicazioni di massima del progetto presentato e il relativo importo.

Sulla base della documentazione presentata dall'impresa, l'Istituto di credito procede alla deliberazione e produce una lettera (sulla base del modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it) che attesta l'avvenuta delibera e ne riporta gli estremi. Tale lettera viene consegnata all'impresa richiedente.

Dopo aver ottenuto la conferma della delibera bancaria, l'impresa richiedente, invia telematicamente la domanda accedendo alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm> e cliccando sulla voce "Accesso alla compilazione on line della domanda".

Il *file* di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, è quello utile per la conclusione della presentazione formale della domanda; in particolare questo potrà essere spedito entro **5 giorni lavorativi** via PEC con la firma digitale o in alternativa potrà essere stampato, firmato

¹³ L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

in originale, e spedito **entro 5 giorni lavorativi** dall'invio telematico tramite PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it o in alternativa tramite raccomandata A/R o corriere espresso a:

Finpiemonte
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

unitamente agli allegati obbligatori di seguito elencati e alla lettera attestante l'avvenuta delibera da parte dell'Istituto di Credito. Per il rispetto del termine di invio dell'originale cartaceo farà fede il timbro di spedizione / data ed ora di invio della PEC oppure la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle marche da bollo, il modulo dovrà essere spedito con l'apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M 20/08/92 e s.m.i, in alternativa dovrà essere evidente l'adempimento per la specifica richiesta di agevolazione, mediante altra modalità di versamento. (Es. F23)

Documenti obbligatori da allegare alla domanda (a di pena esclusione):

- ***domanda, rilasciata dal sistema telematico***, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata in originale dal legale rappresentante;
- ***lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria*** redatta dall'Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte S.p.A., su apposito modulo scaricabile dal sito www.finpiemonte.it
- ***relazione tecnico-economica*** reperibile sul sito: www.finpiemonte.it - finanza agevolata - POR FESR 07/13- ASSE I misura I.1.3 Innovazione PMI – Normativa e modalità di presentazione delle domande – schema di relazione tecnico-economica;
- ***copia di un valido documento d'identità*** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- ***nel caso la domanda sia stata presentata ai sensi dell'aiuto “de minimis” Regolamento (CE) n.1407/13: dichiarazione De minimis***, reperibile sul sito: www.finpiemonte.it – finanza agevolata - POR FESR 07/13- ASSE I misura I.1.3 Innovazione PMI - Normativa e modalità di presentazione delle domande – Dichiarazione De minimis ;
- ***dichiarazione Deggendorf*** (per le sole agevolazioni richieste a valere sul Regolamento (CE) n. 800/08, di cui al precedente art. 9 lettera a) reperibile sul sito: www.finpiemonte.it - finanza agevolata - POR FESR 07/13- ASSE I misura I.1.3 Innovazione PMI – Normativa e modalità di presentazione delle domande – Clausola di Deggendorf;
- ***preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento oggetto di domanda di agevolazione*** tale documentazione, qualora non presente, non sarà causa di esclusione e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.
- ***attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio*** (utilizzando il

modulo disponibile sul sito di Finpiemonte: www.finpiemonte.it. Percorso: Finanza agevolata – Modulistica generale – Antiriciclaggio); tale documentazione, qualora non presente, non sarà causa di esclusione e potrà essere inviata successivamente ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Finpiemonte S.p.A. effettuerà puntuale verifica con le strutture competenti del rispetto della regolarità contributiva e della normativa antimafia nei casi previsti (ossia quando l'importo del contributo pubblico è superiore a € 150.000,00).

Non saranno considerate ricevibili:

- le domande prive anche di uno solo dei predetti documenti obbligatori;
- le domande sostanzialmente non conformi ai suddetti moduli;
- le domande non sottoscritte in originale (nel caso il modulo di domanda venga scansionato ed inviato tramite PEC saranno accettate le firme autografe) o senza la firma digitale nel caso di invio della domanda telematica tramite PEC.
- le domande il cui formato cartaceo non sia stato inviato entro il termine perentorio in precedenza indicato (cfr. art. 12.2 lettera a).

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica a seguito della conferma cartacea/PEC.

La medesima impresa può presentare - a valere sul presente Bando PMI 2014 - una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei casi seguenti:

a) possibilità di presentare una nuova domanda sul presente bando:

ai fini delle disposizioni di cui al presente punto a) e al successivo punto b) per “Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2” si intendono:

Bando “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro” (d.d n. 166 del 14/07/09 e s.m.i);

Bando “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi” (d.d.n.386/09 e s.m.i);

Bando “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi” – edizione 2014”.

L'impresa potrà presentare una nuova domanda a valere sul presente Bando PMI 2014 qualora:

- la precedente domanda presentata a valere sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 sia stata respinta;
- la domanda presentata sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 sia stata accolta e

- l'investimento proposto sul presente Bando PMI 2014 con una nuova domanda non coincida, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato a valere sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente Bando PMI 2014 o su altri Bandi;
- l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata presentata; si specifica che la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione delle somme spettanti potrà avvenire solo se la relativa rendicontazione sarà stata approvata da Finpiemonte.

Nel caso di revoca [(limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16)] dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata sul presente Bando PMI 2014, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione delle somme spettanti potranno avvenire solo dopo l'avvenuta integrale restituzione da parte del beneficiario dell'importo revocato.

b) Connessione con il bando “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi produttivi – edizione 2014” (Bando Micro 2014):

L'impresa (con esclusione della media impresa) che abbia già presentato una domanda a valere sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 può presentare domanda sul Bando Micro 2014 a condizione che:

- la domanda presentata sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 sia stata respinta;
- la domanda presentata sul presente Bando PMI 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 sia stata accolta e
 - l'investimento proposto sul Bando Micro 2014 o sugli altri Bandi afferenti il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 Asse I, Attività I.1.3 e I.2.2 non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente Bando PMI 2014 e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente Bando PMI 2014 o su altri Bandi;
 - l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente Bando PMI 2014 sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata presentata; si specifica che la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione delle somme spettanti potrà avvenire solo se la relativa rendicontazione sarà stata approvata da Finpiemonte.

Nel caso di revoca [(limitatamente alle fattispecie di cui ai punti a) e j) dell'art. 16)] dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata sul presente Bando PMI 2014, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione delle somme spettanti potranno avvenire solo dopo l'avvenuta integrale restituzione da parte del beneficiario dell'importo revocato.

12.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande e la selezione dei progetti presentati dai soggetti richiedenti viene effettuata con riferimento ai requisiti prescritti dal bando ed ai criteri contenuti nel documento "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR2007-2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR del 26 giugno 2012 per l'attività 1.1.3."Innovazione e PMI" e per l'Attività 1.2.2- Adozione tecnologie ambientali.

In particolare i progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) **Ricevibilità:**

- Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando.
- Completezza e regolarità della domanda.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori indicati al paragrafo 12.1;
- le domande per le quali il soggetto richiedente non abbia spedito la domanda e gli allegati tramite PEC o la relativa copia cartacea entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico;
- la documentazione inviata via PEC o le domande cartacee non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande per le quali la documentazione inviata a mezzo PEC non abbia firma autografa o digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente e secondo il modello standard previsto;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata inviata in originale, firmata IN ORIGINALE dal legale rappresentante del soggetto richiedente e secondo il modello standard previsto;
- le domande per le quali la copia cartacea sia stata inviata con una modalità diversa da quelle previste al presente paragrafo (PEC, raccomandata A/R o corriere espresso).

b) **Ammissibilità:**

- Presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.)
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
- Compatibilità /coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, regole di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);

c) **Merito:**

- Qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del bando.
- Ricadute e di impatti attesi sul beneficiario e sul sistema con particolare riferimento alle possibili ricadute in termini di innovazione che rafforzino od accrescano la competitività dell'impresa nonché (ai fini della maggiorazione del contributo) ricadute in termini di connesso e conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali (riduzione emissioni in atmosfera e nei corpi idrici, miglioramento del ciclo dei rifiuti, razionalizzazione consumi idrici) o dell'efficienza energetica del

ciclo produttivo oppure di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre gli standard obbligatori.

- Rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

d) **Capacità Tecnica e finanziaria:**

- d1) idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto proponente
- d2) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento
- d3) istruttoria del merito di credito.

Si specifica che la capacità finanziaria ed il merito di credito saranno verificate tramite l'acquisizione di una positiva delibera bancaria.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b);

se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito e tecnico-finanziaria di cui alle lettere c) e d);

in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere c) e d), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte, che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Attività produttive della Regione;
- un rappresentante della Direzione regionale Ricerca e innovazione;
- almeno due esperti, individuati prioritariamente nell'ambito di docenti e ricercatori del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Limitatamente ai progetti di investimento che comportino altresì un miglioramento delle prestazioni ambientali e/o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo, il Comitato è integrato da un esperto della Direzione regionale Ambiente e da un esperto della Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile .

Limitatamente ai progetti che comportino anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'Ufficio Regionale dell'I.N.A.I.L .

In caso di istruttoria positiva e di completezza della documentazione (ivi compresa l'attestazione antiriciclaggio), Finpiemonte S.p.A. procede alla concessione e all'erogazione del finanziamento.

Di norma, una nuova delibera bancaria riportante le nuove percentuali di intervento del fondo regionale e del fondo bancario, sarà richiesta soltanto qualora il Comitato approvi la domanda senza riconoscere la maggiorazione richiesta dal beneficiario.

12.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione [di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) – d1, e d2]] viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine Finpiemonte informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità, di merito e tecnico-finanziaria (di cui alle lettere a, b, c, d1 e d2 del precedente articolo 12.2).

Qualora Finpiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo mail, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese a Finpiemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata da Finpiemonte.

A seguito di positiva istruttoria da parte di Finpiemonte S.p.A. e del Comitato di valutazione e acquisita tutta la documentazione necessaria, si procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione, con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e definizione dell'importo di contributo concesso, e ne sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

Nel caso, invece, di rigetto della domanda saranno comunicati all'impresa proponente i motivi ostativi all'accoglimento. Decorso 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione di Finpiemonte senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, sarà adottato - nei successivi 30 giorni - provvedimento di non ammissione all'agevolazione, dandone comunicazione all'impresa; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sarà adottato provvedimento di ammissione all'agevolazione entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziati ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri dei fondi rotativi.

13. Modalità di erogazione

Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in un'unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione, per la durata di cinque anni di cui un anno di preammortamento.

Il prestito sarà rimborsato in sessanta mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

14. Rendicontazioni periodiche e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione della spesa a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 31 marzo e del 30 settembre di ciascun anno solare (attestazione di spesa "in itinere") per la spesa effettivamente sostenuta, rispettivamente, a tutto il 28 febbraio e 31 agosto precedenti e sempreché siano decorsi almeno 4 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione; la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro le scadenze prescritte, non viene più considerata ammissibile al finanziamento del P.O.R., anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette; Finpiemonte S.p.A. valuterà eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, ai fini della verifica finale (rendicontazione finale),

Le rendicontazioni di cui al punto precedente (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) dovranno essere redatte nelle modalità comunicate da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando¹⁴.

Nel caso di agevolazione concessa per investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lett. C), in occasione della prima rendicontazione utile dovrà essere allegata copia conforme all'originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE). L'omissione dell'invio del F.I.R. comporta la perdita della maggiorazione di agevolazione conseguita o, qualora vengano altresì meno le altre condizioni di ammissione all'agevolazione, la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- a) ne comunicherà l'esito positivo all'impresa beneficiaria, oppure

¹⁴ "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività I.1.3. –Attività I.2.2 del P.O.R. 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione"

- b) provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- c) comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate.

Nei casi sub b) e sub c), decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della richiesta di integrazione o della comunicazione delle irregolarità rilevate senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la revoca parziale e/o totale del finanziamento concesso

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dal beneficiario stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario, ecc.).

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

15. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto o dell'investimento superiore a 12 mesi, deve essere preventivamente comunicata -pena la revoca delle agevolazioni concesse - a Finpiemonte S.p.A. e da quest'ultima autorizzata entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Non potrà in ogni caso essere autorizzata una proroga di progetto per beneficiari che abbiano usufruito della maggiorazione di cui al paragrafo 9 punto a).

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

16. Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento, salvo quanto previsto al precedente art. 7;
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;

- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;
- h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l' agevolazione può essere concessa;
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- j) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- k) nel caso in cui l'impresa beneficiaria non concluda il progetto entro 6 mesi, avendo beneficiato della maggiorazione dell'aiuto; in tal caso la revoca riguarderà l'importo oggetto di maggiorazione;
- l) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- m) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- n) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- o) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 18 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- p) nel caso in cui a seguito della verifica finale venissero accertate modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti.
- q) qualora l'investimento non venga concluso entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al precedente art. 15;
- r) qualora l'investimento non venga avviato entro 6 mesi dalla concessione dell'agevolazione;

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE¹⁵ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota parte del finanziamento indebitamente percepito;

¹⁵ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004 , come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).

- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE¹⁷ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

17. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

18. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali

controlli che saranno effettuati da Finpiemonte, dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

19. Conformità alla normativa comunitaria

Anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, la presente misura d'aiuto è conforme a:

- a) Regolamento (CE) della Commissione N. 800/2008 del 6 agosto 2008 e s.m.i che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008, pag. 3; le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.
- b) Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24 dicembre 2013.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione ai sensi del considerando 16 e dell'art. 1, comma 6, lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf") e per quanto riguarda le concessione in base al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta L 352 del 24 dicembre 2013 della apposita dichiarazione "de minimis".

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

Si comunica sin da ora che il presente Bando potrà essere riproposto anche nella prossima programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 con eventuale possibilità, ove consentito, di finanziare con detti fondi le domande proposte a valere sul presente bando.

ALLEGATO

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 –

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i, e al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)¹⁶.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

F - COSTRUZIONI (attività aggiunta per effetto della D.D. n. 227 del 10.9.2009)

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

¹⁶ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/08 e s.m.i

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 e s.m.i il regime di aiuto **non** si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
 - o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera [di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

- a. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento(CE) n. 104/2000 del Consiglio¹⁷;
- b. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

¹⁷ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- f) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

*